



Area Sviluppo Socio Economico e Turismo

**ORDINANZA SINDACALE
n. 7 del 24 maggio 2025**

Oggetto: Integrazione ordinanza sindacale n. 6 del 24/05/2025 (ORDSI/2025/0000528).

IL SINDACO

Premesso che

Lunedì 26 maggio 2025, in occasione dei festeggiamenti per la vittoria dello Scudetto della SSC Napoli, avrà luogo sul *Lungomare di Napoli* la sfilata dei calciatori a bordo di pullman scoperti.

Con ordinanza sindacale n. 6 del 24/05/2025 (ORDSI/2025/0000528) è stato disposto **il divieto di vendita e consumo** (con esclusione dei servizi al tavolo) **di bevande** in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapak o qualsiasi altro materiale, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta, nonché **il divieto di vendita ed utilizzo di fuochi artificiali**, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici e in genere, artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti, dalle ore 9:00 e fino a cessate esigenze di lunedì 26 maggio 2025, nell'area del lungomare interessata ricompresa tra via Acton (altezza galleria Vittoria - Zona Est) ed il quartiere Fuorigrotta (altezza galleria Laziale e galleria Quattro Giornate – Zona Ovest).

Considerato che

la questura con nota 479142 del 24/05/2025 ha richiesto il **divieto di vendita e possesso** di spray o dispositivi nebulizzatori contenenti *oleoresin capsicum*;

Ritenuto pertanto necessario integrare la suddetta ordinanza;

Visto

L'art. 50 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267.

*Il Dirigente del Servizio SUAP
dott.ssa Antonietta Rubino*

Sentito

L'Assessore al Turismo ed Attività Produttive

L'Assessore alla Legalità e alla Polizia locale

ORDINA

Di integrare l'ordinanza sindacale n. 6 del 24/05/2025 (ORDSI/2025/0000528) con il seguente divieto:

- vendita e possesso di spray o dispositivi nebulizzatori contenenti *oleoresin capsicum* (spray al peperoncino) dalle ore 9:00 e fino a cessate esigenze di lunedì 26 maggio 2025, nell'area del lungomare interessata ricompresa tra via Acton (altezza galleria Vittoria - Zona Est) ed il quartiere Fuorigrotta (altezza galleria Laziale e galleria Quattro Giornate – Zona Ovest);

AVVISA

Salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi dell'art. 650 c.p., le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs n. 267/00, con applicazione delle procedure previste dalla legge 21.11.1981 n. 689.

DISPONE

che la presente ordinanza:

1. venga pubblicata in Albo Pretorio del Comune di Napoli e sul sito web istituzionale dell'Ente;
2. sia eseguita dal Comando di Polizia Municipale e da chiunque altro cui spetti farla osservare

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. entro giorni sessanta dalla data di pubblicazione ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Il Sindaco
Gaetano Manfredi

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.lgs. 82/2005.

Ai sensi del Regolamento per la Protezione dei Dati Personali (Regolamento UE 2016/679 o GDPR), si rappresenta che l'Ordinanza Sindacale di cui all'oggetto non contiene dati personali.